

Dato a Roma nel detto archivio. — Sottoscritto da Isnardo Turrone scrittore dell' archivio stesso (v. n. 137).

133. — 1520, ind. VIII, Maggio 25. — c. 117 (127). — Istrumento in cui si dichiara (in volgare): Con contratto 6 Agosto 1511 in atti Gio. Jacopo Caroldo, Agostino Chigi vendette 7000 migliaia di allume della Tolfa alla Signoria veneta, a duc. 18 d'oro l'uno, e le prestò 20000 duc. verso pegno di gioie (v. n. 105). Essendo ora morto il Chigi, Francesca *Andreacea* (*Andreazza?*) sua vedova, tutrice dei figli Alessandro e Lorenzo e dei nascituri, eredi universali, per uffici del papa Leone X, col consenso di Filippo da Siena protonotario apost. e decano della camera apost., e di Sigismondo Chigi, esecutori testamentari, nomina suoi procuratori Gaspare e Francesco di Raffaele Besalu, mercanti di Venezia, per la stipulazione del n. 134 di cui prescrive le condizioni (v. n. 131).

Fatto a Roma, nel palazzo Chigi in Trastevere. — Testimoni: Cornelio Benigni da Viterbo e Sebastiano de'Graziani di Ancona. — Atti Filippo Moscatello de Belforte scrittore dell' archivio della curia romana.

134. — 1520, ind. VIII, Giugno 11. — c. 119 (129). — Istrumento in cui si dichiara che il doge e la Signoria e Gaspare de Besalù procuratore come nel n. 131, presente Altobello Ayeroldi vescovo di Pola legato apost. a Venezia, pattuirono (i patti sono in volgare): Venezia entro tre giorni leverà tutti i sequestri sopra allumi e debitori di allumi nei suoi domini, e su quella merce non imporrà dazi e diritti non contemplati nel contratto 6 Agosto 1511; essa vieterà che per un anno sia importato allume nei detti domini fuori che dagli eredi Chigi, i quali in detto anno potranno vendervelo liberamente a 20 duc. d'oro il migliaio; scorso l'anno lo venderanno a' prezzi correnti, e le nuove importazioni pagheranno i dazi di legge. Levati i detti sequestri, seguirà la mutua restituzione dei 20000 duc. e delle gioie mentovate al n. 105. 25 nobili veneziani guarentiranno l'osservanza del presente, adempiutosi al quale resterà annullato qualsiasi precedente obbligo delle parti, e resteranno assolti dalla scomunica i 50 nobili nominati nel n. 111. Il presente dovrà essere accettato da Venezia entro due mesi sotto pena di nullità.

Seguono lunghe formole di accettazione e promessa di osservanza.

Fatto in Venezia nella sala di udienza della Signoria. — Testimoni: Roberto Mago segretario del legato, e Gian Jacopo Caroldo e Benedetto Pelestrina, segretari ducali. — Atti Alvise Sabadino (v. n. 133 e 135).

135. — 1520, ind. VIII, Giugno 11. — c. 122 (132). — Antonio Grimani proc. di S. Marco, Zaccaria Gabriele, Domenico Trevisano cav., Giorgio Cornaro cav., Alvise da Molino, Giorgio Emo e Alvise Pisani, tutti procuratori, Leonardo Mocenigo del fu doge, Andrea Trevisano cav., Lorenzo del fu Tomaso e Francesco Faliero, Michele da Lezze, Benedetto del fu Alvise Gabriele, Taddeo del fu Nicolò e Bartolomeo del fu Paolo Contarini, Girolamo del fu Benedetto da Pesaro, Vincenzo del fu Nicolò Cappello, Nicolò ed Alvise del fu Pietro, Pietro del fu Girolamo e Francesco e Filippo del fu Dandolo, tutti Bernardo, Andrea del fu Fran-